

COMUNE DI VEDANO OLONA

STATUTO

Preambolo: origine e storia di Vedano Olona	3
Titolo I - Il COMUNE E LA COMUNITÀ	5
<i>Articolo 1 - Autonomia del Comune</i>	5
<i>Articolo 2 - Competenze generali</i>	5
<i>Articolo 3 - Esercizio delle funzioni</i>	6
<i>Articolo 4 - Rapporti con i cittadini</i>	7
<i>Articolo 5 - Sussidiarietà e attuazione comunale</i>	7
<i>Articolo 6 - Pianificazione strategica e programmazione</i>	8
<i>Articolo 7 - Territorio e sede comunale</i>	8
<i>Articolo 8 - Stemma e gonfalone</i>	9
Titolo II - FONTI NORMATIVE	10
<i>Articolo 9 - Autonomia normativa</i>	10
<i>Articolo 10 - Lo Statuto comunale</i>	10
<i>Articolo 11 - I regolamenti comunali</i>	10
Titolo III - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	12
Capo 1 - Trasparenza e accesso alle informazioni	12
<i>Articolo 12 - Diritto all'informazione, alla trasparenza e all'accesso</i>	12
<i>Articolo 13 - Ufficio per il pubblico</i>	12
<i>Articolo 14 - Albo pretorio</i>	12
<i>Articolo 15 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali</i>	13
<i>Articolo 16 - Diritto di accesso dei revisori</i>	13
Capo 2 - Gli istituti di partecipazione dei cittadini	13
<i>Articolo 17 - Titolari dei diritti di partecipazione</i>	13
<i>Articolo 18 - Iniziative dei cittadini</i>	14
<i>Articolo 19 - Associazioni e organismi di partecipazione</i>	14
<i>Articolo 20 - Volontariato</i>	14
<i>Articolo 21 - Le consulte</i>	15
<i>Articolo 22 - Istanze, petizioni, proposte e interrogazioni</i>	15
<i>Articolo 23 - Consultazioni popolari</i>	16
<i>Articolo 24 - Partecipazione al procedimento amministrativo</i>	16
<i>Articolo 25 - Referendum consultivi, propositivi o abrogativi</i>	16
Titolo IV - GLI ORGANI DEL GOVERNO LOCALE	18
Capo 1 - Il Consiglio comunale	18
<i>Articolo 26 - Il Consiglio comunale</i>	18
<i>Articolo 27 - Il Consiglio comunale dei ragazzi</i>	18
<i>Articolo 28 - Regolamento consiliare</i>	18
<i>Articolo 29 - Presidenza del Consiglio comunale</i>	18
<i>Articolo 30 - Commissioni consiliari permanenti</i>	19
<i>Articolo 31 - Commissioni consiliari speciali</i>	19
<i>Articolo 32 - I Consiglieri comunali</i>	19
Capo 2 - Il Sindaco	20
<i>Articolo 33 - Il Sindaco e le linee programmatiche di mandato</i>	20
<i>Articolo 34 - Esercizio della rappresentanza legale</i>	20
<i>Articolo 35 - Decreti e ordinanze del Sindaco</i>	21
<i>Articolo 36 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni</i>	21
<i>Articolo 37 - Interrogazioni dei consiglieri</i>	21
Capo 3 - La Giunta comunale	21
<i>Articolo 38 - La Giunta comunale: composizione e numero di assessori</i>	21
<i>Articolo 39 - Convocazione</i>	22
<i>Articolo 40 - Deliberazioni della Giunta</i>	22

Titolo V - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	23
Capo 1 – Principi generali	23
<i>Articolo 41 - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 42 - Missione istituzionale</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 43 - Caratteri dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 44 - Principi sulla gestione</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 45 - Buon andamento dell'amministrazione</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 46 - Modello organizzativo e risorse umane</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 47 - I rapporti di lavoro dipendente.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 48 - Relazioni sindacali.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 49 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.....</i>	<i>26</i>
Capo 2 - Organi di indirizzo politico-amministrativo	27
<i>Articolo 50 - Indirizzo politico.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 51 - Valutazione e controllo.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 52 - Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione.....</i>	<i>28</i>
Capo 3 – Gestione	28
<i>Articolo 53 - Amministrazione e gestione</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 54 - I responsabili delle aree</i>	<i>29</i>
Capo 4 - Rapporti di lavoro	30
<i>Articolo 55 - Assunzioni all'impiego.....</i>	<i>30</i>
Capo 5 - Il Segretario comunale	30
<i>Articolo 56 - Segretario comunale.....</i>	<i>30</i>
Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	32
<i>Articolo 57 - Obiettivi dell'azione amministrativa del Comune.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 58 - Indirizzo e controllo gestionale</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 59 - Scelta delle formule gestionali.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 60 - Contratto di servizio</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 61 - Carta dei servizi.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 62 - Nomina di amministratori, sindaci e revisori</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 63 - Controllo della gestione dei servizi</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 64 - Forme associative.....</i>	<i>34</i>
Titolo VII - CONTROLLI INTERNI	35
<i>Articolo 65 - Il sistema dei controlli interni.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 66 - Forme di controllo.....</i>	<i>35</i>
Titolo VIII - FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO.....	36
<i>Articolo 67 - Autonomia finanziaria e contabile e potestà regolamentare</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 68 - La gestione del bilancio.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 69 - La revisione economico-finanziaria.....</i>	<i>37</i>
Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	39
<i>Articolo 70 - Approvazione dello Statuto.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 71 - Entrata in vigore.....</i>	<i>39</i>

Preambolo: origine e storia di Vedano Olona

Le prime testimonianze di un insediamento nel territorio vedanese risalgono all'età del Ferro, con il ritrovamento di resti di una fornace preistorica, attribuibile ad un periodo compreso tra il 1000 e l'800 a.C.

La chiara origine latina del nome Vedano fa supporre una consolidata presenza romana nel territorio del Comune; diverse sono le ipotesi avanzate per spiegare l'etimologia: si ritiene che il nome Vedano possa derivare da un aggettivo della parola abete oppure possa discendere dalle dee Vedane, divinità poste come custodi di località che dominavano pianure sottostanti, proprio come nel caso di Vedano.

L'esistenza della chiesa di S. Pancrazio, appartenente alla Pieve del Seprio, si attesta già tra il X e l'XI secolo e fino alla prima metà del Seicento fu l'unica chiesa parrocchiale. In base ad un progetto del 1618, iniziò la costruzione, su un oratorio pre-esistente dedicato a S. Maurizio, di una nuova chiesa più grande. La traslazione della parrocchia da S. Pancrazio a S. Maurizio fu autorizzata nel 1647: di fatto da quel momento le parrocchie rimasero due fino al 1807, anno in cui S. Pancrazio divenne ufficialmente coadiutoria.

Dal punto di vista religioso si distinse l'ordine degli Umiliati, religiosi e lavoratori della lana presenti con due case a Vedano; il loro nome nel XIII e XIV secolo era diventato sinonimo di buon panno, in quanto avevano un ruolo importante nell'incrementare le manifatture.

Possidente ed illustre in territorio vedanese fu la nobile famiglia comasca degli Odescalchi (casata del pontefice Innocenzo XI) che, dal 1600, cominciò ad acquisire beni in Vedano e la cui presenza è attestata ininterrottamente fino agli inizi del XIX secolo. La sede attuale del Municipio, ristrutturata nel 1933, faceva parte delle proprietà Odescalchi.

Nel 1648 le terre di Vedano furono infeudate al senatore Giacinto Orrigoni, che diventò poi marchese; nel 1751 Vedano risulta ancora infeudato ad un marchese della casata Orrigoni, ma non pagava censo feudale. Nel 1786 il Comune entrò a far parte della provincia di Gallarate, con le altre località della pieve di Castelseprio, che nel 1791 confluirono tutte nella provincia di Milano. In età napoleonica fu aggregato al comune di Venegono, ottenendo di nuovo l'autonomia con la creazione del Regno Lombardo-Veneto. Vedano fu inserito nella provincia di Como, di cui fece parte fino alla nascita della provincia di Varese nel 1927. Con il R.D. 8 febbraio 1863 n. 1192, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 agosto 1862, assunse definitivamente la denominazione di Vedano Olona. Nel *Censimento della Popolazione del Regno* del 1911 risultavano residenti 2512 persone.

Nel 1772, lungo il corso del fiume Olona, risultava operante il Molino delle Fontanelle, cui si aggiunsero nel XIX secolo altre due imprese nel settore molitorio. Nel centro del paese invece operavano tre opifici addetti alla trattura e alla torcitura della seta. Nel XX secolo sorsero nuove imprese tessili che lavoravano altre fibre oltre alla seta. In queste aziende lavoravano prevalentemente donne, mentre gli uomini si specializzarono nei mestieri dell'edilizia ed emigravano stagionalmente o permanentemente, insediandosi all'estero. Aprirono poi i battenti aziende nel settore

conciario, alimentare, chimico, meccanico, dei laterizi e dei cordami e fabbriche di celluloide e di plastica.

Per quanto riguarda le opere pubbliche è da ricordare che Vedano dal 1884 fu dotata di una fermata della ferrovia che collegava Milano con Varese, diventando così un centro di villeggiatura estiva per i milanesi abbienti.

L'attenzione della comunità nei confronti dei bisogni dei cittadini e nell'ambito dell'assistenza si è manifestata negli anni con l'istituzione di confraternite, società di mutuo soccorso, cooperative di varia ispirazione. Attualmente il territorio comunale può vantare la presenza dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico composto da scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado; dell'Associazione La Nostra Famiglia; dell'asilo nido comunale, delle RSA Fondazione "A. Poretti e A. Magnani" e Casa San Giacomo per l'assistenza agli anziani.

Sono presenti inoltre numerose associazioni culturali, artistiche, assistenziali e sportive le cui finalità sono orientate a promuovere e mantenere viva la cultura della relazione e l'identità della comunità vedanese.

Titolo I - Il COMUNE E LA COMUNITÀ

Articolo 1 - Autonomia del Comune

- 1) Il Comune di Vedano Olona è un Ente autonomo rappresentativo della comunità locale.
- 2) Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
- 3) È dotato di un proprio Statuto, di poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
- 4) Il Comune rappresenta la comunità di Vedano Olona nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e tutela la propria Comunità. Ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, valorizzazione della cultura e dell'identità locale nel contesto di riferimento europeo, miglioramento della qualità della vita urbana, rispetto dell'ambiente, tutela del paesaggio, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo, prevenendo e rimuovendo ogni forma di emarginazione e discriminazione.
- 5) L'ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
- 6) Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono capisaldi per il suo sviluppo e rinnovamento.
- 7) La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Articolo 2 - Competenze generali

- 1) Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
- 2) Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite a Regioni, Stato, ovvero ad altri livelli istituzionali sovraordinati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 3) Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
- 4) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

formazioni sociali e, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni.

- 5) Il Comune, al fine di rendere armonico il processo complessivo di sviluppo, promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali, caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee. Nell'ambito di tali accordi il Comune può attivare con altri enti forme di confronto e coordinamento dei rispettivi programmi e modalità di intervento.

Articolo 3 - Esercizio delle funzioni

- 1) Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della dignità della persona umana per il conseguimento dei seguenti fini:
- a. promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi nazionali ed europee, tutelandone la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b. promozione ed affermazione dei doveri civici, nonché di solidarietà e fratellanza fra le persone, siano essi espressi dalla Costituzione e dalle leggi europee, nazionali e locali, o siano parte delle elementari regole di buona educazione che rendono possibile una serena convivenza;
 - c. tutela e promozione dell'identità e delle tradizioni locali in armonia con lo sviluppo di una Cittadinanza europea;
 - d. miglioramento della qualità della vita della Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione e assistenza volte a raggiungere o mantenere condizioni di autosufficienza;
 - e. tutela, nell'ambito delle loro competenze, del diritto alla salute, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
 - f. promozione di una cultura dell'opportunità per i giovani per creare un contesto di crescita, anche in prospettiva internazionale, delle potenzialità personali ed un supporto verso iniziative imprenditoriali, artistiche e sociali caratterizzate da una azione giovanile, nonché verso la libera espressione dei talenti e della creatività;
 - g. sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità, prerogative e funzioni, alle iniziative volte ad assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - h. tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della Comunità conservandolo e valorizzandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - i. tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per

assicurare pari opportunità nella vita e nel lavoro a uomini e donne nonché per garantire le più adeguate condizioni di crescita e benessere per i bambini e gli adolescenti;

- j. promozione, di concerto con associazioni e società sportive, dell'educazione motoria e della pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando gli impianti comunali con iniziative formative e favorendo occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;
- k. impegno per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi;
- l. contrasto all'evasione fiscale.

- 2) Le iniziative e gli interventi indicati nel precedente comma, e comunque promossi dal Comune, devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.
- 3) Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
- 4) Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Articolo 4 - Rapporti con i cittadini

- 1) I provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
- 2) L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità di cui al comma precedente avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso ai servizi e, parimenti, considerino le risorse a disposizione del Comune.
- 3) Nell'espletamento della sua funzione, il sindaco o l'assessore competente, ogni qual volta ne ravvisino la necessità si avvalgono della collaborazione delle associazioni del territorio e di rappresentanze della popolazione interessata.

Articolo 5 - Sussidiarietà e attuazione comunale

- 1) Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 2) Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo, di controllo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio

dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del presente Statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

- 3) I cittadini, in forma singola o associata, possono esercitare attività di interesse generale di competenza comunale. A tale fine presentano all'amministrazione comunale, nelle forme e nei limiti previsti dalle normative vigenti, proposte progettuali per l'esercizio di dette attività e l'effettuazione di iniziative specifiche.

Articolo 6 - Pianificazione strategica e programmazione

- 1) Il Comune persegue il benessere e la promozione della Comunità attraverso la definizione partecipata delle linee di sviluppo della medesima. A tal fine, il Comune promuove ed attua momenti di concertazione nei quali si sviluppi il confronto costruttivo fra le istituzioni pubbliche, l'associazionismo, i rappresentanti sindacali e delle categorie produttive locali, le istituzioni culturali e di ricerca e, in generale, tra i portatori di interesse, ai fini della definizione degli indirizzi strategici da attuare.
- 2) Tenuto conto degli indirizzi strategici di cui al primo comma, il Comune definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione che allo stesso competono.
- 3) Il Comune esercita le proprie funzioni utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione. A tale fine l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, nonché la gestione operativa sono improntati a criteri di programmazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

Articolo 7 - Territorio e sede comunale

- 1) Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Vedano Olona ha un'estensione di 7,0849 km² e risulta delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge n. 1228 del 24/12/1954. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono approvate con Legge regionale, previa consultazione della popolazione del Comune.
- 2) Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza San Rocco n.9, mentre la sede del Consiglio comunale è sita in Piazza S. Rocco n. 20. Di norma in tali sedi si riuniscono la Giunta comunale, il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari.
- 3) Per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede dietro determinazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
- 4) Il Comune si avvale, per esigenze organizzative e di servizio, di uffici distaccati in altri edifici la cui istituzione può essere disposta dal Consiglio comunale.

Articolo 8 - Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con D.P.R. 22 ottobre 1964 ed iscritto nel libro Araldico.
- 2) Lo stemma “semi troncato-partito da due bastoni d’argento; il primo di verde caricato da un ponte d’argento attraversato da una gemella d’azzurro ondeggiante in banda; il secondo di verde; il terzo di giallo, a quattro filetti di rosso, caricato da un ponte d’argento attraversato da un filetto d’azzurro uscente dalla gemma del primo, posto nel capo, e da sei lanterne d’oro disposte 1,2,1,2. Ornamenti esteriori da Comune”. Esso rappresenta come da registro araldico: la strada provinciale Malnate-Vedano-Venegono, la Salita del Marone, il Ponte sul Fiume Olona, il Campo verde –pianura fertile, il Ponte sul torrente Quadronna, ed il campo giallo attraversato da righe “rosso-carminio” che riprende in parte lo stemma degli Odescalchi, del quale si utilizzano le lampade per indicare le sei frazioni.
- 3) Il Gonfalone è “drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Vedano Olona. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
- 4) L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune di Vedano Olona sono consentiti solo nei casi indicati dalla legge salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale. Il Comune può dotarsi di apposito regolamento che ne disciplini l’uso e la riproduzione.

Titolo II - FONTI NORMATIVE

Articolo 9 - Autonomia normativa

- 1) Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
- 2) L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

Articolo 10 - Lo Statuto comunale

- 1) Il presente Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune; l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione dei consiglieri; le modalità di esercizio della rappresentanza legale; le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi; le modalità di attuazione delle pari opportunità; lo stemma ed il gonfalone, la rappresentanza legale dell'Ente e quant'altro previsto dalla legge.
- 2) Lo Statuto, liberamente formato e adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti e l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.
- 3) Il Consiglio comunale adegua lo Statuto alle eventuali modifiche ai principi-limite dell'autonomia disposte dall'ordinamento giuridico ed alla evoluzione della società civile, assicurando la coerenza delle norme con lo stesso stabilite con i bisogni e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
- 4) Il Consiglio, in attuazione del presente Statuto, potrà prevedere tutte le modalità necessarie per garantirne il rispetto anche prevedendo, specifiche sanzioni in conseguenza di violazioni.

Articolo 11 - I regolamenti comunali

- 1) Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza.
- 2) I regolamenti disciplinano, in particolare, l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione; la contabilità; il decentramento; il procedimento amministrativo; l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia

locale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

- 3) La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4) Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
- 5) Il Consiglio comunale provvede a adeguare i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva ai principi affermati dall'ordinamento tributario e dai diritti del contribuente normativamente previsti.
- 6) Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente terzo comma la Giunta provvede, ove necessario, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.
- 7) Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è di norma stabilita nei medesimi regolamenti. Ove non espressamente previsto, salvo il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge vigente.

Titolo III - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo 1 - Trasparenza e accesso alle informazioni

Articolo 12 - Diritto all'informazione, alla trasparenza e all'accesso

- 1) Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune è garantito a chiunque l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, agli atti amministrativi in possesso dell'Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e della tutela della riservatezza dei dati personali in conformità a vigenti principi generali del diritto.
- 2) Il Comune riconosce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dei gestori dei servizi pubblici del Comune secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di trasparenza, accesso civico e dai regolamenti comunali.
- 3) L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 13 - Ufficio per il pubblico

- 1) Il Comune garantisce il diritto all'informazione anche con l'individuazione di un ufficio deputato alla prima accoglienza e interazione con il pubblico.
- 2) Tale ufficio fornisce le informazioni inerenti all'attività amministrativa, agli orari di apertura e di ricevimento degli Amministratori; riceve le istanze dei cittadini e gli eventuali reclami, segnalazioni e proposte; riceve atti da protocollare; consegna atti giudiziari tenuti in deposito.
- 3) L'ufficio fornisce altresì le informazioni necessarie per usufruire dei servizi comunali e per avviare i procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione comunale.
- 4) Qualora l'ufficio non possa fornire i dati richiesti, provvede ad indirizzare i richiedenti presso gli Uffici competenti.

Articolo 14 - Albo pretorio

- 1) È istituito l'Albo Pretorio del Comune secondo le disposizioni di legge per la pubblicazione di tutti gli atti che devono essere ufficialmente pubblicati per la durata stabilita dalle norme vigenti.
- 2) Un'apposita Sezione dell'Albo Pretorio è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
- 3) Qualora la consistenza e la natura degli atti ne rendano impossibile la pubblicazione, all'Albo Pretorio viene affisso il solo avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, con l'indicazione dell'organo che l'ha emanato, dell'oggetto,

della data, del numero e dell'Ufficio presso il quale l'atto è integralmente consultabile.

Articolo 15 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali

- 1) Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali avviene secondo le norme vigenti e sulla base del Regolamento del Consiglio comunale e Commissioni.
- 2) Le richieste di cui al precedente comma devono essere evase senza ritardo, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.
- 3) L'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato, nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile.
- 4) Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 5) Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del loro mandato, ad esempio per motivi personali.
- 6) I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.
- 7) Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali avviene secondo le norme vigenti e sulla base del Regolamento del Consiglio comunale e Commissioni.

Articolo 16 - Diritto di accesso dei revisori

- 1) Il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune viene esercitato dai revisori dei conti presso i singoli Uffici competenti, previa richiesta anche verbale e senza spese.

Capo 2 - Gli istituti di partecipazione dei cittadini

Articolo 17 - Titolari dei diritti di partecipazione

- 1) I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età;
 - c. i cittadini dell'Unione Europea, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune.
- 2) La Giunta comunale valuta, in ragione di specifiche esigenze, l'opportunità, le

modalità e gli strumenti di coinvolgimento di soggetti, in forma singola o associata, che pur non risiedendo nel territorio comunale hanno domicilio o sede di lavoro a Vedano Olona.

- 3) I soggetti di cui al presente articolo possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Articolo 18 - Iniziative dei cittadini

- 1) In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità.
- 2) Tali iniziative devono essere aperte all'intera comunità e rientranti tra i principi del presente Statuto.
- 3) Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadini secondo un apposito regolamento che ne definirà i parametri.

Articolo 19 - Associazioni e organismi di partecipazione

- 1) Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali, ambientali, sportive ed economiche ispirate al principio di democraticità.
- 2) Il Comune valorizza il ruolo di riconosciute organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della Comunità.
- 3) I componenti della Giunta comunale incontrano periodicamente i responsabili delle associazioni e degli organismi di partecipazione per confrontarsi sugli indirizzi seguiti dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.
- 4) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative di cui al presente articolo e quello precedente, il Comune può convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti e programmi di interesse pubblico. Per iniziative di particolare interesse e valore per la Comunità il Comune può concedere il patrocinio secondo le modalità, i criteri ed i limiti definiti da apposito regolamento.

Articolo 20 - Volontariato

- 1) Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e/o dei singoli volontari al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.

- 2) È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative e adeguata formazione.
- 3) Le modalità di partecipazione alle attività di volontariato sono disciplinate dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento comunale per le Attività di Volontariato, ove applicabile.

Articolo 21 - Le consulte

- 1) Il Comune di Vedano Olona valorizza le esperienze e competenze dei cittadini, delle locali associazioni e libere organizzazioni, promuovendone la partecipazione alla vita pubblica anche attraverso la costituzione di consulte.
- 2) Le consulte, intese quali organismi di partecipazione alla vita pubblica, hanno funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comune. Ogni consulta ha una competenza tematica specifica ed è composta da portatori di interesse, esperti o interessati a tale tematica. La partecipazione alle consulte è gratuita e la loro costituzione non può comportare oneri a carico del bilancio comunale.
- 3) Il Comune può istituire consulte comunali limitatamente agli ambiti di competenza dell'ente locale e con riferimento ad argomenti di interesse per la collettività oppure rappresentative di un quartiere.
- 4) Il Comune si dota di apposito regolamento, ispirato a criteri di massima rappresentatività e democraticità delle cariche, che ne disciplini l'attività, la durata, il funzionamento, la pubblicità dei lavori nonché l'interazione con il pubblico.
- 5) Di norma le sedute delle Consulte sono aperte al pubblico e prevedono momenti di interazione con esso.
- 6) Non possono far parte delle consulte coloro che nel Comune di Vedano Olona rivestono la qualifica di Consiglieri o Assessori nonché membri dei Consigli di Amministrazione delle aziende speciali o controllate, dei consorzi e delle istituzioni comunali, nonché i dipendenti di detti enti ed organismi.

Articolo 22 - Istanze, petizioni, proposte e interrogazioni

- 1) I soggetti di cui all'art. 17, in forma singola o associata, possono presentare istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni al Comune di Vedano Olona secondo apposita procedura per l'ammissione prevista dal regolamento per la partecipazione.
- 2) La commissione consiliare competente per la specifica materia oggetto di istanza, petizione, proposta o interrogazione ne valuta l'ammissibilità ai sensi del regolamento per la partecipazione e si pronuncia entro 30 giorni. La suddetta determinazione deve essere, in ogni caso, comunicata in forma scritta ai proponenti entro i successivi 15 giorni.
- 3) Il pronunciamento dell'organo comunale competente deve avvenire entro 60

giorni successivi all'invio dell'atto da parte della commissione consiliare.

Articolo 23 - Consultazioni popolari

- 1) Al fine di assicurare all'istituzione comunale ed alla cittadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato, sono istituite forme di consultazione popolare, che possono essere attivate dal Sindaco, dalla Giunta o al Consiglio Comunale.
- 2) Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, settori e organizzazioni della Comunità locale avvengono mediante:
 - a. assemblee pubbliche, convocate in data e luogo istituzionale dei quali deve essere dato tempestivo avviso con precisazione dello specifico oggetto in discussione;
 - b. sondaggi effettuati per mezzo di questionari inviati alle famiglie, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente;
 - c. audizioni, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi che possono essere delimitate a zone specifiche del Comune o a particolari fasce di popolazione.
- 3) Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte, atti, programmi, deliberazioni, consuntivi sia dell'Amministrazione che del Consiglio riguardanti le rispettive funzioni.
- 4) L'esito della consultazione deve essere comunicato al Consiglio e reso noto ai cittadini.

Articolo 24 - Partecipazione al procedimento amministrativo

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione.
- 2) Il regolamento comunale sulla partecipazione disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura, tempestiva emanazione del provvedimento, l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento.

Articolo 25 - Referendum consultivi, propositivi o abrogativi

- 1) Su iniziativa di tanti cittadini che rappresentino il 15% del corpo elettorale o del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri può essere indetto referendum consultivo, propositivo o abrogativo solo su materie di esclusiva

competenza dell'ente locale che presentino i seguenti requisiti:

- a) avere un interesse generale per l'intero territorio comunale;
- b) riguardare l'attività amministrativa in materie di competenza locale;
- c) essere formulate con chiarezza e precisione nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino possa esprimere il proprio parere in modo significativo e inequivocabile con un "SI" o un "NO".

- 2) Non sono ammissibili materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'arco del medesimo ciclo amministrativo o comunque nell'ultimo quinquennio nonché quelle escluse dalla Costituzione.
- 3) La promozione della proposta popolare di referendum deve essere effettuata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla in tutte le fasi del procedimento.
- 4) Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, l'entità del quorum, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum, la disciplina della consultazione referendaria, nonché le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al massimo ammissibile per singola tornata.
- 5) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti decisioni di attuazione o, motivando adeguatamente in apposito provvedimento, di non ulteriore seguito. Di tale decisione viene data adeguata pubblicità e riferito in Consiglio comunale.

Titolo IV - GLI ORGANI DEL GOVERNO LOCALE

Capo 1 - Il Consiglio comunale

Articolo 26 - Il Consiglio comunale

- 1) Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune.
- 2) Il Consiglio svolge la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di programmazione e controllo.
- 3) È dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nell'ambito delle norme regolamentari sul suo funzionamento.
- 4) Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, nelle forme e nei limiti della normativa e dei regolamenti vigenti.
- 5) Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e i termini di convocazione del Consiglio, le norme generali di funzionamento, lo stato giuridico, le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri, le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, le modalità e i termini di presentazioni di interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e proposte di deliberazione.

Articolo 27 - Il Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi saranno, eventualmente, stabilite con apposito regolamento

Articolo 28 - Regolamento consiliare

- 1) Le forme e gli strumenti di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, le procedure e le modalità di funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni, nonché i casi d'eccezione in cui le sedute del Consiglio non siano pubbliche sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 2) Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina e specifica la costituzione dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo, la costituzione e le funzioni delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali.
- 3) Il Regolamento del Consiglio comunale è approvato e modificato dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

Articolo 29 - Presidenza del Consiglio comunale

- 1) È istituita la presidenza elettiva del Consiglio comunale composta dal Presidente

e da un Vicepresidente con funzioni vicarie, eletti dal Consiglio nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, con distinta votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta di voti. Le suddette cariche non sono incompatibili con quelle di Sindaco e Vicesindaco. Nelle more dell'elezione del Presidente la presidenza è assunta dal Sindaco.

- 2) I compiti e i poteri del Presidente sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 30 - Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio comunale, per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti e iniziative da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'assemblea consiliare, procede alla costituzione di commissioni consiliari permanenti. Il regolamento del Consiglio determina il numero delle commissioni, ispirate a criteri di proporzionalità e rappresentatività dei gruppi consiliari, le quali svolgono funzioni istruttorie e preparatorie dell'attività del Consiglio.
- 2) Il regolamento del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 31 - Commissioni consiliari speciali

- 1) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni speciali di inchiesta o temporanee.
- 2) Il regolamento del Consiglio e delle Commissioni prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni di cui al comma precedente.

Articolo 32 - I Consiglieri comunali

- 1) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2) Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
- 3) Lo stato giuridico, le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri, le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, le modalità e i termini di presentazioni di interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e proposte di deliberazione, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 4) I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti tenendo un comportamento consono alla carica che ricoprono e rispettoso dell'organo di cui sono componenti.
- 5) Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per 3 riunioni

consecutive (ovvero per 4 riunioni nell'anno) alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal consigliere al Presidente, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.

Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Il regolamento del consiglio comunale disciplina il procedimento di decadenza e di rimozione della carica del consigliere e può prevedere opportune puntualizzazioni nel rispetto dei principi sopra indicati.

Capo 2 - Il Sindaco

Articolo 33 - Il Sindaco e le linee programmatiche di mandato

- 1) Il Sindaco è il massimo rappresentante istituzionale del Comune ed è responsabile dell'amministrazione dello stesso. Quale Ufficiale di governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale attribuitigli dalla legge.
- 2) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, il suo status e le cause di cessazione della carica.
- 3) Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco presenta al Consiglio comunale, per la relativa approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in coerenza con il programma depositato in Comune in occasione della campagna elettorale.
- 4) Entro il termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.

Articolo 34 - Esercizio della rappresentanza legale

- 1) La rappresentanza generale dell'ente è del Sindaco a cui subentra il Vicesindaco nei casi previsti dalla legge.
- 2) Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune ai Funzionari comunali per il funzionamento di servizi o uffici di loro competenza e per l'esecuzione degli atti da questi adottati.
- 3) L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

Articolo 35 - Decreti e ordinanze del Sindaco

- 1) Il Sindaco adotta gli atti di sua competenza sotto forma di decreti o ordinanze.
- 2) Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 3) Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze anche contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art 50 ed il comma 2 e 3 dell'art 54 del D.lgs. 267/2000.
- 4) I decreti e le ordinanze hanno efficacia immediatamente dopo la loro adozione salvo che stabiliscano una diversa decorrenza e devono essere pubblicati per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposti a forme di pubblicità che li rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli. Ove siano diretti a soggetti determinati devono essere notificati ai destinatari.

Articolo 36 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

- 1) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Regolamento del consiglio comunale il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

Articolo 37 - Interrogazioni dei consiglieri

- 1) Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo stabilite dall'ordinamento i consiglieri comunali possono rivolgere al Sindaco interrogazioni relative all'amministrazione del Comune. Nella interrogazione è indicato se è richiesta risposta scritta ovvero se deve essere riferito in Consiglio. In mancanza di indicazioni la risposta è data per iscritto.
- 2) Il Sindaco, o per sua delega l'assessore competente per materia, risponde alla interrogazione fornendo per quanto possibile tutte le informazioni, i dati e gli altri elementi richiesti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

Capo 3 - La Giunta comunale

Articolo 38 - La Giunta comunale: composizione e numero di assessori

- 1) La Giunta, organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco che ne dirige e coordina l'attività nell'Amministrazione del Comune ed opera

attraverso deliberazioni collegiali.

- 2) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e dagli Assessori. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli assessori, compreso il vicesindaco, entro il limite massimo e nei termini previsti dalla normativa vigente dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.
- 3) Uno degli Assessori può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Comunale tra i soggetti di particolare capacità ed esperienza, purché sia in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La carica di Vicesindaco può essere assegnata solo a chi rivesta la carica di consigliere del Comune di Vedano Olona.

Articolo 39 - Convocazione

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Per la validità della adunanza è richiesta la maggioranza dei componenti.
- 2) L'avviso di convocazione deve pervenire agli assessori almeno il giorno prima. In caso di comprovata urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore purché con l'assenso di tutti i componenti.

Articolo 40 - Deliberazioni della Giunta

- 3) Le delibere sono approvate con voto palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, a maggioranza dei votanti.

Titolo V - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo 1 – Principi generali

Articolo 41 - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- 1) L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune è costituito, nel rispetto dei principi generali formulati dal Consiglio, dalle disposizioni del presente Statuto e da quelle definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. L'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, pone alla base dell'organizzazione degli Uffici i principi contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica indicati nelle disposizioni normative.

Articolo 42 - Missione istituzionale

- 1) Il Comune di Vedano Olona organizza i propri uffici e servizi adeguandone il funzionamento alle esigenze della collettività cittadina, come preordinati dagli organi di governo, ispirati a criteri di efficienza ed efficacia di risposta per le esigenze del cittadino, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 43 - Caratteri dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1) Per la realizzazione dei fini nei termini sopra indicati, l'ordinamento generale degli uffici e servizi assume i caratteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità di tutti i dipendenti.

Articolo 44 - Principi sulla gestione

- 1) Agli organi di governo locale competono i poteri di indirizzo politico-amministrativo e controllo.
- 2) Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna ai responsabili di servizio mediante attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati alla gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) I responsabili di Area rispondono, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati ottenuti dalla propria Area, fatta salva la possibilità d'esercizio di delega di specifiche competenze gestionali.
- 4) Il Sindaco, in relazione alla funzione svolta di rappresentanza generale, può costituirsi in giudizio per l'Ente, previa autorizzazione della Giunta. Il

Segretario e i responsabili dei servizi, in ragione del rapporto d'immedesimazione organica rappresentano sostanzialmente l'Ente e valutano l'opportunità e la proficuità di adozione di tutte le iniziative di tutela legale degli interessi dell'amministrazione determinandosi in ordine alle medesime nel rispetto delle direttive emanate dal Sindaco o dalla Giunta.

Articolo 45 - Buon andamento dell'amministrazione

- 1) Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.
- 2) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
- 3) L'Ente garantisce il buon andamento, l'imparzialità e la rispondenza della pubblica amministrazione all'interesse pubblico anche attraverso:
 - a. l'utilizzo di strumenti informatici che supportino l'attività amministrativa migliorando la comunicazione verso gli utenti e facilitando la fruibilità di servizi online;
 - b. iniziative a carattere interfunzionale, orientate ad obiettivi specifici, garantendo la piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale dei Responsabili di Servizio nel rispetto degli indirizzi programmatici;
 - c. direttive di gestione tese alla massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme;
 - d. il presidio di un sistema di garanzia della trasparenza e l'individuazione chiara ed univoca del responsabile per ciascun procedimento;
 - e. l'individuazione, ai sensi della Lg. 241/1990, del soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;
 - f. l'interoperabilità tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare attraverso l'adozione delle tecnologie disponibili nonché l'armonizzazione di orari di servizio e di apertura degli uffici coerenti con le esigenze dell'utenza;
 - g. il sostegno concreto al benessere lavorativo, da incentrare sulla collaborazione solidale, le capacità di relazioni interpersonali, il lavoro condiviso, il miglioramento continuo, il riesame periodico dei processi lavorativi e dei comportamenti che diano maggiore coerenza all'azione amministrativa, rendendola più efficiente, efficace e adeguata alle mutate esigenze.

Articolo 46 - Modello organizzativo e risorse umane

- 1) La Giunta definisce la struttura organizzativa adatta a garantire in modo efficace

ed efficiente l'attuazione del programma amministrativo, verifica e razionalizza sistematicamente la funzionalità della stessa azione, individuando i modelli organizzativi e gestionali più adeguati.

- 2) L'articolazione della struttura non costituisce un modello organizzativo rigido, ma un razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
- 3) Il Segretario comunale individua modalità e strumenti per rimuovere eventuali ostacoli al perseguimento delle predette finalità, proponendo, ove necessario, anche l'adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di Area ritenuti inerti o inadempienti ovvero segnalando situazioni non funzionali al perseguimento degli interessi dell'Ente.
- 4) La struttura organizzativa è articolata in:
 - a. Aree;
 - b. Servizi.

Tra le aree sussistono rapporti funzionali e non di gerarchia.

- 5) L'area può comprendere uno o più Servizi raggruppati secondo attività omogenee; gli uffici costituiscono unità operative interne al servizio, che gestiscono l'intervento secondo specifici ambiti.
- 6) Il numero dei Servizi e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemplando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
- 7) Al fine di massimizzare le professionalità, il Comune promuove la crescita professionale e culturale del personale dipendente, mette a punto, anche in convenzione con altri enti, strategie di sviluppo delle conoscenze e delle abilità possedute dal personale, la rotazione degli incarichi, la separazione delle responsabilità affinché nessuno disponga di poteri svincolati dal controllo di altri soggetti, nonché favorendo le condizioni di pari dignità ed opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, e nel trattamento di lavoro, compresi i percorsi di formazione e di avanzamento professionale dei lavoratori.
- 8) Fatta salva l'eventuale e più favorevole disciplina contrattuale, il Comune promuove iniziative per la conciliazione famiglia-lavoro, senza pregiudicare la produzione dei risultati del lavoro individuale e collettivo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro. Tali criteri considerano con particolare riguardo le esigenze derivanti da situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare ovvero da attività di volontariato.

Articolo 47 - I rapporti di lavoro dipendente

- 1) Il dipendente comunale deve garantire il rispetto della normativa e, al pari, degli obblighi e dei doveri previsti dal Codice di Comportamento del Comune di

Vedano Olona, che costituisce parte integrante del contratto di lavoro e che il dipendente stesso è tenuto a conoscere. Le disposizioni del Codice di Comportamento si applicano anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e, in generale, a tutti coloro che lavorano, anche in maniera volontaria, per il comune di Vedano Olona.

- 2) Fermo restando quanto previsto per l'attribuzione dei trattamenti economici dalla normativa vigente, il Comune favorisce ed individua possibili forme di incentivazione del personale, definendo i criteri selettivi e meritocratici nel sistema di valutazione e nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 48 - Relazioni sindacali

- 1) Per contemperare l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, è attuato un sistema stabile di relazioni sindacali, da svolgere nei termini e attraverso i modelli relazionali previsti dai contratti collettivi di lavoro.
- 2) I contratti integrativi sono definiti sulla base degli indirizzi della Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in coerenza con la programmazione economico-finanziaria; l'Amministrazione avvia la contrattazione collettiva integrativa del personale con le modalità e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale di comparto.

Articolo 49 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

- 1) Il regolamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto degli articoli 97 e 98 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente Statuto e con i principi generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e fatte salve le materie oggetto di contrattazione, delinea:
 - a. l'assetto organizzativo dell'Ente e la relativa disciplina e ne fissa il modello strutturale e funzionale;
 - b. i requisiti di accesso, affidamento, esercizio e revoca delle funzioni dirigenziali e della responsabilità delle aree, definendo parimenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c. la valutazione dei responsabili delle aree e di eventuali dirigenti che deve avvenire sulla base di un confronto sia degli scostamenti tra obiettivi posti a inizio anno e livello di raggiungimento dei medesimi al termine dell'esercizio, sia di altri fatti oggettivanti la qualità e la quantità della prestazione lavorativa (es. comportamenti organizzativi, ecc.);
 - d. i criteri di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti e i ruoli connessi.
- 2) La costituzione o la variazione della dotazione organica e della struttura organizzativa è approvata dalla Giunta in coerenza con la programmazione

triennale del fabbisogno del personale, con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale e con le esigenze di risposta ai bisogni dei cittadini.

Capo 2 - **Organi di indirizzo politico-amministrativo**

Articolo 50 - Indirizzo politico

- 1) Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:
 - a. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione;
 - b. la individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le unità organizzative, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione;
 - c. la definizione dei criteri generali in materia di interventi finanziari a favore o nei confronti di terzi;
 - d. le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
- 2) Sulla base del programma amministrativo del Sindaco, la Giunta comunale elabora e adotta gli indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione. Nel corso dell'anno, tali indirizzi generali, sono tradotti operativamente, a livello delle singole aree, in direttive dell'Assessore o degli Assessori di riferimento.

Articolo 51 - Valutazione e controllo

- 1) Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nel presente Statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:
 - a. la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e dell'attività amministrativa;
 - b. la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale;
 - c. la verifica della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente locale,
 - d. la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell'azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
 - e. il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi;

- f. il grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi erogati.
- 2) La misurazione dei risultati raggiunti dovrà avvenire secondo metodologie e procedure che garantiscano il monitoraggio periodico, in corso d'anno, dello stato di attuazione di ciascuno di essi.

Articolo 52 - Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione

- 1) Ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di Gestione, ciascun Responsabile di Area, secondo le direttive emanate dall'Assessore o dagli Assessori di riferimento, nel rispetto della disciplina del presente Statuto, elabora un'ipotesi di programma operativo e gestionale nella quale sono dettagliatamente indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessari all'attuazione dei progetti e al conseguimento degli obiettivi assegnati ai servizi dell'Area.
- 2) Nell'ambito del processo di pianificazione della gestione di cui al presente articolo il Segretario, sentiti i responsabili delle aree:
- a. verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali e la fattibilità amministrativa e finanziaria in termini di risorse disponibili;
 - b. concorda con i responsabili delle aree eventuali proposte migliorative/alternative;
 - c. traduce le ipotesi di programmi operativi e gestionali nell'ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione, verificandone la coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione annuale e nel programma politico-amministrativo e la compatibilità con le risorse previste;
 - d. sottopone per tempo l'ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione all'esame e approvazione della Giunta Comunale.

Capo 3 – Gestione

Articolo 53 - Amministrazione e gestione

- 3) Ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale sono esercitate esclusivamente mediante la formulazione dei criteri generali sull'ordinamento delle unità organizzative del Comune.
- 4) Il Sindaco emana ai responsabili delle aree le direttive e gli indirizzi nelle materie di sua competenza.
- 5) I responsabili delle aree, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, adottano tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare piena e tempestiva attuazione alle direttive, ai programmi e alle disposizioni dell'Amministrazione e per conseguire gli obiettivi indicati nel piano esecutivo e nel sistema di direzione funzionale.
- 6) Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno

indicate nel presente Statuto e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 54 - I responsabili delle aree

- 1) I responsabili di Area sono nominati dal Sindaco.
- 2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle modalità disciplinate nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3) I responsabili nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 4) I responsabili stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 5) I responsabili sono tenuti a partecipare attivamente alla definizione del bilancio secondo le tempistiche e gli indirizzi indicati dall'organo di governo.
- 6) I responsabili sono tenuti ad esprimere pareri con rilevanza esterna e sono considerati responsabili del procedimento amministrativo nei confronti dei cittadini.
- 7) I responsabili provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni che presuppongano valutazioni ed accertamenti di natura tecnica anche se a contenuto discrezionale, svolgendo inoltre le seguenti funzioni:
 - a. assumono le responsabilità dei procedimenti di gara e di concorso;
 - b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - d. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. emanano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;
 - h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;
 - i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - j. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
 - k. rispondono personalmente del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei confronti degli organi di direzione politica.
- 8) Il Sindaco può delegare ai responsabili di Area ulteriori funzioni non previste

dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Capo 4 - Rapporti di lavoro

Articolo 55 - Assunzioni all'impiego

- 1) La disciplina del regolamento degli uffici e servizi si conforma a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, relativamente alle modalità di assunzione agli impieghi, a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e di selezione, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente e formula le direttive necessarie ai fini della attivazione delle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale.
- 2) Il Comune garantisce la partecipazione di tutti gli aventi diritto alle procedure assunzionali.

Capo 5 - Il Segretario comunale

Articolo 56 - Segretario comunale

- 1) Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2) Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili di area e ne coordina l'attività.
- 3) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 4) Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b. esprime il parere di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c. roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d. assolve funzioni di alta direzione di tutti gli uffici e servizi ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. Verifica costantemente l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale;
 - e. esercita le funzioni definite dalle leggi dello Stato ed ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 5) Qualora tra il personale dipendente del Comune sia individuabile un profilo

professionale che per legge possa assumere le funzioni di vice Segretario, il Sindaco, nelle forme previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi, potrà procedere alla nomina di un vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 57 - Obiettivi dell'azione amministrativa del Comune

- 1) La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune è rivolta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini utenti nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione.
- 2) L'erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti, con particolare riferimento a quelli in disagiate condizioni.

Articolo 58 - Indirizzo e controllo gestionale

- 1) Gli indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico sono adottati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta. Gli indirizzi sono definiti in stretta connessione con gli obiettivi strategici e di mandato dell'amministrazione comunale.
- 2) I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società partecipate dal Comune stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi, conformemente al presente Statuto.
- 3) L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale. La modifica od integrazione dello Statuto, dell'atto di concessione od affidamento e del contratto di servizio sono approvate dal Consiglio comunale.

Articolo 59 - Scelta delle formule gestionali

- 1) La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni, a società a responsabilità limitata, a consorzi e a tutte le forme di gestione associata di funzioni e servizi pubblici concessi dalla normativa, la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione è approvata dal Consiglio comunale. Nel caso di società partecipate le determinazioni inerenti soltanto all'entità della partecipazione societaria, che non incidono sulla qualità di socio, sono adottate dalla Giunta.
- 2) La deliberazione deve evidenziare gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed i vantaggi di economicità ed efficienza del servizio conseguenti alla sua gestione mediante la forma prescelta, sia con riferimento a servizi a rilevanza economica che privi di rilevanza economica.

Articolo 60 - Contratto di servizio

- 1) I rapporti fra Comune e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
 - a. gli standard quali-quantitativi minimi del servizio;
 - b. le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio;
 - c. le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
 - d. le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, di mancata adozione della Carta del servizio di cui al successivo articolo, e di mancata osservanza della stessa.

Articolo 61 - Carta dei servizi

- 1) In base ai criteri generali stabiliti dai precedenti articoli, ciascun soggetto erogatore adotta una Carta dei servizi.
- 2) La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, ed assicura la piena informazione degli utenti.
- 3) Il Consiglio comunale monitora sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Articolo 62 - Nomina di amministratori, sindaci e revisori

- 1) Il Consiglio comunale approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune e dei sindaci revisori dallo stesso espressi presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
- 2) La scelta degli amministratori, dei sindaci e dei revisori si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi. Nell'avviso pubblico di cui al precedente comma, sono resi noti, in particolare, i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

Articolo 63 - Controllo della gestione dei servizi

- 1) Il Comune promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se sono rispettati gli indirizzi gestionali approvati dall'amministrazione.

- 2) Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune devono comprendere, pena la decadenza dall'affidamento del servizio, clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale.

Articolo 64 - Forme associative

- 1) L'attività del Comune deve coordinarsi con quella di tutte le altre amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle attività esercitate dai privati nel territorio comunale.
- 2) Sono forme di coordinamento le convenzioni, gli accordi tra enti pubblici, la conferenza di servizi, la delega di funzioni e l'utilizzazione degli uffici di altri enti pubblici. A tal fine possono essere indette conferenze di coordinamento delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio o con esso confinanti.
- 3) Il Comune può partecipare alle unioni di comuni, ai consorzi di diritto pubblico e privato, alle associazioni e fondazioni, nonché alle altre forme di organizzazione disciplinate dalla legge e dal diritto europeo, nei limiti ivi indicati per ciascuna di esse.

Titolo VII - CONTROLLI INTERNI

Articolo 65 - Il sistema dei controlli interni

- 1) Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa e l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
- 2) La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
- 3) L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad apposito regolamento.

Articolo 66 - Forme di controllo

- 1) L'Amministrazione Comunale, riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati al controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:
 - a. al controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b. alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - c. alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - d. alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dai vincoli di legge, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Titolo VIII - FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Articolo 67 - Autonomia finanziaria e contabile e potestà regolamentare

- 1) Per il finanziamento della propria attività il Comune gestisce in modo autonomo le risorse che derivano dai proventi della autonomia tributaria, dalle entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi, dai trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici e dal finanziamento degli investimenti, nonché i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio. Il Comune può imporre tributi di scopo nelle forme e nei limiti della legislazione vigente.
- 2) Nell'esercizio della propria autonomia tributaria, e più in generale delle entrate proprie, il Comune deve garantire la massima tutela del contribuente, risultato che deve essere raggiunto anche attraverso la sollecitazione alla collaborazione. In particolare, l'ente non detta prescrizioni che abbiano un contenuto vessatorio per i contribuenti, si uniforma a criteri di massima trasparenza degli atti, evita di adottare formulazioni poco chiare nei propri atti, si impegna a garantire ai contribuenti ampia assistenza e supporto, a partire dall'esercizio del diritto di interpello, e non adotta proroghe o disposizioni retroattive, se non sulla base di specifiche motivazioni di tutela dell'interesse collettivo e/o dei contribuenti.
- 3) L'esercizio del diritto di interpello è garantito attraverso il responsabile del settore tributi.
- 4) In coerenza con i principi dettati dalla Costituzione il Comune gode di un'ampia autonomia finanziaria finalizzata a garantire, con le modalità e nei termini definiti nel programma amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e sviluppo della propria comunità, di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi e le finalità di interesse generale che l'ente intende perseguire.
- 5) Il comune ha una autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe; tale autonomia è esercitata sulla base dei precetti costituzionali e nei limiti fissati dalle leggi.
- 6) Il Consiglio approva il regolamento di contabilità con il quale il Comune disciplina il proprio ordinamento finanziario e contabile e l'applicazione dei principi contabili del bilancio secondo proprie modalità organizzative ed in conformità alle leggi dello Stato.

Articolo 68 - La gestione del bilancio

- 1) Il Consiglio comunale delibera il Bilancio di previsione ed il Rendiconto della gestione nei termini di legge osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza e, in generale, i principi definiti dalla legge.
- 2) Al fine di garantire la massimizzazione dell'efficacia della programmazione di bilancio il Comune persegue quale priorità di azione, nei limiti della possibilità

di effettiva realizzazione derivante da scelte nazionali e regionali, l'approvazione del bilancio di previsione di norma prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

- 3) Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
- 4) Il Comune persegue il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

Articolo 69 - La revisione economico-finanziaria

- 1) La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione dei componenti del revisore unico sono disciplinate dalla legge.
- 2) Il revisore:
 - a. svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
 - c. esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d. esercita la vigilanza sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi.
 - e. riferisce immediatamente al Sindaco affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
 - f. effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;
 - g. esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
- 3) In occasione della discussione di determinati argomenti, il revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale.
- 4) Il revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il revisore, risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. In caso di inosservanza dei suoi doveri, il Consiglio Comunale può

chiederne la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Approvazione dello Statuto

- 1) Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 2) Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 71 - Entrata in vigore

- 1) Lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, nonché inviato alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, nelle forme, nelle modalità e con gli strumenti definiti dalla normativa e dai regolamenti.
- 2) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 3) Con il primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del presente Statuto si provvederà all'elezione del Presidente del Consiglio. Nelle more di tale elezione le funzioni di Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale sono assunte rispettivamente dal Sindaco e dal Vicesindaco.
- 4) I Regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno essere adottati ovvero aggiornati alle disposizioni del presente Statuto dall'organo collegiale competente ai sensi di legge. Nella vacanza di tali regolamenti restano in vigore le precedenti norme vigenti nell'Ente, qualora queste non siano incompatibili con disposizioni di legge o di Statuto.